



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 8 / 2019 -----
ACCOMPAGNANTE LE VARIANTI DI PR RELATIVE ALLE NORME DI ATTUA-
ZIONE DEL PR, PARTE PRIMA, RIGUARDANTI IL CONCETTO DI MOLESTIA
DI NATURA MATERIALE ED IMMATERIALE, NONCHÈ IL DISCIPLINAMENTO
DELLE ANTENNE PER LA COMUNICAZIONE MOBILE -----

Al lodevole

CONSIGLIO COMUNALE

6830 C h i a s s o

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

PREMESSA

Durante la seduta del Consiglio comunale del 15 aprile 2019, il Messaggio municipale (MM) n. 19/2018 inerente alle varianti di PR, concernenti il concetto di molestia di natura materiale ed immateriale, nonché il disciplinamento delle antenne per la comunicazione mobile, è stato ritirato.

Dopo aver esaminato le aree oggetto di potenziale molestia, si propone al Consiglio comunale di includere le zone con attività molesta di tipo materiale e immateriale dei seguenti mappali situati in zona Amministrativa-Commerciale (AC7): 59, 65, 2320 (striscia di terreno), 1266, 1280, 1472 e 1473 RFD Chiasso.

Il Municipio sottopone pertanto per adozione al Consiglio comunale due varianti alle Norme del Piano Regolatore (PR) vigente, concernenti due temi:

- la definizione del concetto di molestia di natura materiale e immateriale;
- il disciplinamento delle antenne per la comunicazione (telefonia) mobile.

CONCETTO DI MOLESTIA DI NATURA MATERIALE E IMMATERIALE

Le immissioni moleste vengono distinte in quelle di natura materiale (rumore, vibrazioni, esalazioni) e in quelle di tipo immateriale, e rappresentano quel genere di ripercussioni atte a urtare la sensibilità degli abitanti del luogo, sia direttamente, sia indirettamente.

In quest'ultima categoria rientrano ad esempio le immissioni derivanti dall'esercizio della prostituzione. Ulteriori immissioni di tipo immateriale sono indicate all'art. 8 cpv. 13 NAPR, parte prima, (nuovo).

In Svizzera, l'esercizio della prostituzione è legale, ma è data la facoltà di determinare, a livello pianificatorio, i luoghi in cui essa è consentita.

Dal primo luglio 2019 nel Canton Ticino è entrata in vigore la nuova legge cantonale sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst), che sostituisce quella del 25 giugno 2001, unitamente al nuovo regolamento cantonale del 5 giugno 2019. L'ordinanza municipale del 2002, che fondava sulla legge cantonale del 2001, è quindi decaduta.

La nuova normativa cantonale distingue fra l'esercizio all'aperto/sulla strada, che è comunque vietato, e l'esercizio all'interno, che è lecito, nel rispetto di una serie di elementi, come la notifica di chi esercita, l'autorizzazione per il locale, e la regolamentazione in appartamenti (artt. 3 e segg., 14 LProst).

La presente proposta pianificatoria differisce dalla competenza di polizia assegnata ai Comuni dall'art. 3 cpv. 2 LProst, di stabilire tramite ordinanza altri luoghi e distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata, quando già la legge cantonale statuisce che la prostituzione di strada è vietata in tutti i luoghi, anche privati.

Conseguentemente, si procede a formalizzare all'interno del PR il concetto di molestia immateriale, che ha una sua chiara valenza giuridica, determinata dalla giurisprudenza, e che si differenzia da quella più nota di carattere ambientale.

Il diritto pianificatorio e, in particolare il PR quale piano di utilizzazione, può dunque porsi quale diritto integrativo, per valutare il rapporto fra l'esercizio della prostituzione e le destinazioni d'uso del territorio. In questo senso le prescrizioni del PR dovranno essere indirizzate essenzialmente a proteggere la collettività contro le ripercussioni derivanti dall'esercizio della prostituzione, che potrebbero rivelarsi incompatibili con il tipo di finalità, di destinazioni e, quindi, in ultima istanza, di vocazione che il PR ha attribuito al suo territorio.

In conclusione, in questo progetto di variante di PR, si propone di rendere ammissibile l'inserimento della prostituzione unicamente nella zona Amministrativa Commerciale Intensiva a 7 piani (AC7), specificamente ai mappali 59, 65, 2320 (striscia di terreno), 1266, 1280, 1472 e 1473 RFD Chiasso.

In queste aree risultano attualmente in attività due postriboli: uno in via Brogeda al mappale 1472 RFD Chiasso e il secondo in via Porta al mappale 65 RFD Chiasso. Al mappale 1266 RFD Chiasso in via dei Pedroni è situato un centro per massaggi tantra e recentemente è stata rilasciata una licenza edilizia per un ulteriore postribolo. Gli altri 4 fondi, adiacenti ai 3 mappali citati, sono situati in zona AC7 e confinano con l'area doganale. Questi mappali non sono confinanti con la zona residenziale, in quanto sorgono in zona amministrativo-commerciale, e sono separati da strade di grande traffico, definite rispettivamente strada di raccolta, strada principale e strada di servizio.

Non essendo circoscritto il carattere molesto alla sola attività di prostituzione, vi sono altre due zone considerate “moleste”, quali quelle degli impianti doganali e ferroviari, dove si svolgono attività anche nel periodo notturno, soprattutto presso l’area ferroviaria.

DISCIPLINAMENTO DELLE ANTENNE PER LA COMUNICAZIONE MOBILE

In data 6 ottobre 2015 è stata presentata al Consiglio comunale di Chiasso la mozione del Gruppo PLR “Collochiamo gli impianti di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione”, accolta dal Consiglio comunale nella seduta del 21 marzo 2016, in cui si chiedeva di confinare a PR la posa di tali infrastrutture in zone compatibili rispetto alle esigenze e alla sensibilità della popolazione.

Precedentemente, in data 23 gennaio 2015, è entrata in vigore una modifica del Regolamento cantonale della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst) e in particolare, il nuovo articolo 30 cpv 1 cifra 8 del RLst prevede che il regolamento edilizio comunale, inteso come normativa, definisca le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile per tutelare, oltre al patrimonio naturale, culturale e paesaggistico, anche le zone destinate all’abitazione dalle immissioni ideali che questi impianti possono creare.

L’art. 117 RLst chiede ai Comuni di adottare delle specifiche disposizioni in merito entro il termine di 10 anni.

Al fine di sgravare i Comuni dall’onere di dover disporre puntualmente delle misure cautelari, il Consiglio di Stato ticinese aveva adottato anche un disciplinamento transitorio (art. 117 cpv. 2-4 RLst).

Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che la salvaguardia della pianificazione rappresenta un’esclusiva incombenza comunale e ha inoltre confermato il principio del modello a cascata, che individua una successione di zone in cui le nuove antenne per la comunicazione (telefonia) mobile vanno prioritariamente collocate.

Di conseguenza, dimostrata la legalità del modello a cascata, spetta ai Comuni adottarlo: si tratta concretamente di evitare che l’obbligo di pianificare, di cui all’art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst, sia disatteso dal rilascio di licenze edilizie.

La norma prevista menziona l’obiettivo che le antenne devono essere finalizzate a coprire il territorio comunale, ritenuto che non sono ammissibili antenne con lo scopo prioritario di servire territori oltre frontiera.

Il modello a cascata contenuto nella presente proposta prevede la possibilità di posare antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente secondo il seguente ordine di priorità:

1. zone per il lavoro;
2. zone miste;
3. zone residenziali e miste;
4. aree delimitate dal raggio di 150 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), quali scuole, case anziani, strutture ospedaliere e simili.



ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE ED INFORMAZIONE PUBBLICA

Le varianti di PR in oggetto sono state trasmesse il 4 luglio 2017 al Dipartimento del Territorio (DT) per l'esame preliminare, che ha rilasciato preavviso favorevole.

Il Municipio ha quindi messo in consultazione dal 15 gennaio al 14 febbraio 2018 gli atti inerenti alle varianti di PR relative alle "immissioni moleste e antenne per la telefonia mobile" per informazione e partecipazione pubblica.

Nei termini per l'inoltro delle osservazioni è giunta una sola presa di posizione congiunta da parte delle tre aziende in possesso di una concessione federale: Sunrise Communications SA, Salt Mobile SA e Swisscom (Svizzera) SA.

Nel merito delle osservazioni ricevute si precisa inoltre quanto segue:

1. il tema delle antenne di telefonia mobile è stato affrontato dal Cantone a più riprese ed è stato definito in varie sentenze dal Tribunale federale come proposta del sistema a cascata;
2. la variante di PR non può considerare la richiesta di posa di antenne per la copertura di territorio oltre il confine nazionale.

Nel rapporto di pianificazione è riportata la sintesi delle osservazioni ricevute e le relative osservazioni di risposta.

LE VARIANTI

Le modifiche da apportare alle Norme d'Attuazione del PR (NAPR) riguardano:

- nuovo cpv. 13 - art. 8 "Definizioni" delle NAPR-parte prima;
- nuovo art. 8 bis "Attività ammesse nelle zone edificabili" delle NAPR-parte prima;
- nuovo art. 11 bis "Antenne per la comunicazione mobile" delle NAPR-parte prima;
- modifica art. 36 bis "Zona amministrativa commerciale intensiva AC7" delle NAPR-parte prima.

Parte integrante della variante è pure il rapporto di pianificazione, che costituisce un documento esplicativo avente carattere indicativo.

PROSEGUIMENTO DELLA PROCEDURA

Le varianti oggetto del presente messaggio hanno seguito l'iter procedurale previsto dalle Lst/RLst e vengono adesso sottoposte al Legislativo per adozione; successivamente saranno pubblicate e, trascorsi i termini ricorsuali, saranno trasmesse al Consiglio di Stato per l'approvazione di sua competenza.



Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. SONO ADOTTATE LE MODIFICHE RIGUARDANTI I SEGUENTI ARTICOLI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE, PARTE PRIMA: -----
 - NUOVO CPV 13 - ART. 8 "DEFINIZIONI" DELLE NAPR-PARTE PRIMA; -----
 - NUOVO ART. 8 BIS "ATTIVITÀ AMMESSE NELLE ZONE EDIFICABILI" DELLE NAPR-PARTE PRIMA; -----
 - NUOVO ART. 11 BIS "ANTENNE PER LA COMUNICAZIONE MOBILE" DELLE NAPR-PARTE PRIMA; -----
 - MODIFICA ART. 36 BIS "ZONA AMMINISTRATIVA COMMERCIALE INTENSIVA AC7" DELLE NAPR-PARTE PRIMA. -----
2. SI PRENDE ATTO DEL RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE AVENTE CARATTERE INDICATIVO. -----
3. IL MUNICIPIO E' AUTORIZZATO A COMPLETARE LE PROCEDURE D' APPROVAZIONE A' SENSI DELLA LEGGE CANTONALE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (LST). -----

Vogliate gradire, gentile signora Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrighi



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegati: - nuovo cpv. 13 - art. 8 "Definizioni" delle NAPR-parte prima
- nuovo art. 8 bis "Attività ammesse nelle zone edificabili" delle NAPR-parte prima
- nuovo art. 11 bis "Antenne per la comunicazione mobile" delle NAPR-parte prima
- modifica art. 36 bis "Zona amministrativa commerciale intensiva AC7" delle NAPR-parte prima
- planimetria perimetro delle zone dove è ammessa l'attività molesta in zona AC7

Il rapporto di pianificazione, Gruppo di lavoro Pedrina & Galfetti, luglio 2019 è consultabile presso la segreteria dell'Ufficio tecnico comunale.



Modifiche Norme d'attuazione di PR (NAPR-parte prima)



Aggiunta di un nuovo capoverso

Art. 8 Definizioni

(...) Dal cpv. 1 al cpv. 12 l'articolo non viene modificato

13. Molestia

Si distinguono attività non moleste, poco moleste e moleste:

- *Per attività "non moleste" si intendono quelle che non provocano ripercussioni diverse da quelle che derivano dalla funzione abitativa;*
- *Per attività "poco moleste" si intendono quelle esercitate prevalentemente durante le ore diurne e che provocano ripercussioni con frequenza discontinua e limitata nel tempo;*
- *Per attività "moleste" si intendono quelle che generano ripercussioni più marcate, in particolare quelle che in ragione del loro esercizio, o a causa dell'affluenza di pubblico, o del richiamo di traffico sono suscettibili di causare immissioni non compatibili con le caratteristiche e le esigenze della funzione abitativa.*

Le immissioni moleste possono essere di natura materiale (rumore, vibrazioni, ecc.) ma anche di tipo immateriale.

Sono considerate immissioni immateriali le ripercussioni che scaturiscono da attività sconvenienti, in quanto atte a turbare la sensibilità degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli o a impoverire la qualità di vita.

In particolare sono considerate immissioni moleste, di natura materiale e immateriale, quelle derivanti dall'esercizio della prostituzione, delle attività collaterali, e dei servizi di "morte assistita" e affini.



Aggiunta di un nuovo articolo

Art. 8 bis

Attività ammesse nelle zone edificabili

Nelle zone edificabili, oltre alle prescrizioni particolari di zona di cui al Titolo terzo, devono essere osservate le seguenti disposizioni circa l'ammissibilità delle attività in ragione delle ripercussioni prodotte (immissioni materiali e immateriali non moleste, poco moleste e moleste, cfr. art. 8 cpv. 13):

1. *Sono ammesse solo attività non moleste nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o con contenuti sensibili (scuole, attrezzature di interesse pubblico, case anziani, strutture ospedaliere e simili), quali:*
 - Zona residenziale intensiva a 7 e 6 piani (RI7 e RI6)
 - Zona residenziale semi-intensiva a 5 piani (RSi5)
 - Zona residenziale semi-estensiva a 3 piani (RSi3)
 - Zona residenziali estensiva a 3 e 2 piani (RE3 e RE2)
 - Zona residenziale unifamiliare a 2 piani (RU2)
 - Zone del PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota minima di SUL abitativa superiore al 50% (compreso)
 - Zona B del PPQS (residenziale intensiva)
 - Zona A del PPQS (residenziale semi-estensiva)
 - Zona dei nuclei tradizionali di Pedrinete e Seseglio (NT), e rispettive zone di completazione del nucleo
 - Zona cantine e grotti (Zcg)
 - Zona speciale di mantenimento degli insediamenti (ZMI)
 - Zona per attrezzature sportive private (Zasp)
 - Zone per scopi pubblici
 - Zone che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti
2. *Sono ammesse attività non o poco moleste nelle zone miste:*
 - Edifici e attrezzature di interesse pubblico: zona mista
 - Zona C del PPQS (residenziale e commerciale)
 - Zona D del PPQS (artigianale e commerciale)
 - Zone della PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota di SUL abitativa inferiore al 50% (non compreso)
 - Zona mista intensiva speciale – Mis
 - Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), non inclusa nella zona con contenuti paragonabili a quelli delle zone per il lavoro, di cui al cpv. 3
3. *Sono ammesse anche attività moleste nelle zone con contenuti paragonabili a quelli delle zone per il lavoro.*
 - Zona degli impianti doganali
 - Zona degli impianti ferroviari
 - Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), ai fmn 59, 65, 2320, 1266, 1287, 1472, 1473 RFD Chiasso
 - Zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle per il lavoro



Aggiunta di un nuovo articolo

Art.11 bis Antenne per la comunicazione mobile

1. *Le antenne per la comunicazione mobile finalizzate a coprire il territorio comunale vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere.*
2. *In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*
 - I. *priorità: Zone per il lavoro*
 - *Zona degli impianti doganali*
 - *Zona degli impianti ferroviari*
 - *Zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle per il lavoro*
 - II. *priorità: Zone miste*
 - *Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), così come determinata all'art. 8bis cpv. 3*
 - *Edifici e attrezzature di interesse pubblico: zona mista*
 - *Zona C del PPQS (residenziale e commerciale)*
 - *Zona D del PPQS (artigianale e commerciale)*
 - *Zone della PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota di SUL abitativa inferiore al 50% (non compreso)*
 - *Zona mista intensiva speciale (Mis)*
 - III. *priorità: Zone residenziali e miste*
 - *Zona residenziale intensiva a 7 e 6 piani (RI7 r RI6)*
 - *Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), così come determinata all'art. 8bis cpv. 2*
 - *Zona residenziale semi-intensiva a 5 piani (RSi5)*
 - *Zona residenziale semi-estensiva a 3 piani (RSi3)*
 - *Zona residenziali estensiva a 3 e 2 piani (RE3 e RE2)*
 - *Zona residenziale unifamiliare a 2 piani (RU2)*
 - *Zone della PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota minima di SUL abitativa superiore al 50% (compreso)*
 - *Zona B del PPQS (residenziale intensiva)*
 - *Zona A del PPQS (residenziale semi-estensiva)*
 - *Zona speciale di mantenimento degli insediamenti (ZMI)*
 - *Zona per attrezzature sportive private (Zasp)*
 - *Altre Zone per scopi pubblici non contemplate alla IV priorità*
 - IV. *priorità: aree delimitate dal raggio di 150 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), quali scuole, case anziani, strutture ospedaliere e simili*



3. *I gestori delle antenne per la comunicazione mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.*
4. *Autorizzazioni per antenne per la comunicazione mobile che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti sono vietate, così come su edifici protetti e, nel PPZCC, su edifici con vincolo conservativo, all'interno dei nuclei tradizionali di Pedrinato e Seseglio (NT), nelle rispettive zone di completazione del nucleo, e nella zona cantine e grotti (Zcg).*
5. *Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la comunicazione mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
6. *Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la comunicazione mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*



Modifica articolo *(nuovo testo)*

Art. 36 bis

Zona amministrativa commerciale intensiva AC7

1. Sono concesse destinazioni prevalentemente di carattere commerciale-amministrativo e/o artigianale-industriale.

Le destinazioni artigianali-industriali devono avere contenuti non o poco molesti, vale a dire la cui attività si svolge, di regola, in prevalenza di giorno e, comunque, eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.

Solo per i fondi a contatto con la zona degli impianti doganali (fmn 59, 65, 2320, 1266, 1287, 1472, 1473 RFD Chiasso) le attività ammesse possono avere contenuti molesti.

Contenuti residenziali fino a un massimo del 30% della SUL sfruttata sono ammessi sul fronte non esposto verso la strada principale.

I tetti inclinati dovranno avere una pendenza massima del 30%.

2. Per quanto concerne le prescrizioni edificatorie (gli indici di sfruttamento e d'occupazione, l'altezza massima, le distanze, l'area verde, le costruzioni accessorie, i tetti piani e i corpi tecnici) si applicano i parametri edilizi relativi alla zona RI7.

In caso d'edificazione con contiguità prevalente lungo gli assi stradali è concesso un indice di occupazione fino al 50%.

3. Le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti devono essere situate in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei pedoni e a quella stradale da e per l'area doganale.

Esse non possono in ogni caso sorgere nelle adiacenze di incroci, sbocchi, dossi, curve e altri ostacoli che impediscono la visuale, piazze di sosta di servizi pubblici o simili.

Le stazioni devono osservare le seguenti distanze minime, misurate dal centro dell'impianto di cui si chiede l'approvazione:

- a) ml 75 dal centro di un'intersezione stradale (secondo la legislazione federale sulla circolazione);
- b) ml 250 dall'area doganale.

